Codice A1703A

D.D. 12 aprile 2016, n. 227

D.lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Comunicazione delle produzioni di materiali di propagazione di nocciolo da parte dei soggetti autorizzati.

La corilicoltura piemontese è caratterizzata, da anni, da un costante e rilevante aumento delle superfici impiantate. Dal 2011 al 2015 la superficie investita a nocciolo (*Corylus avellana* L.) ha subito un incremento di 3.440 ettari, con un contemporaneo aumento del numero di aziende (518 nuove imprese hanno impiantato nocciolo nello stesso periodo). In particolare, dal 2014 al 2015 la superficie a nocciolo è aumentata di 1.450 ettari e il numero di aziende corilicole è aumentato di 323 unità. La superficie attualmente impiantata a nocciolo ammonta a 18.087 ettari ed è gestita da 8.524 aziende (fonte: Anagrafe agricola unica del Piemonte).

Dalle zone collinari delle Langhe (tradizionale area di coltivazione) e del Sud Piemonte la coltivazione del nocciolo si è ulteriormente diffusa nelle aree collinari piemontesi e ha continuato la propria espansione nelle zone di pianura (meno vocate) in particolare del Cuneese, del Torinese e dell'Alessandrino, sostituendo colture non più remunerative o colpite da gravi fitopatie quali la batteriosi dell'actinidia (diffusasi in Piemonte a partire dal 2010) o la flavescenza dorata della vite. L'attuale situazione favorevole del mercato e l'aumento della domanda di nocciole da parte dell'agroindutria, inoltre, stanno determinando l'incremento degli impianti anche su terreni marginali, quali aree abbandonate in molti casi localizzate in prossimità di centri abitati.

La corilicoltura costituisce un'importante risorsa per il sistema produttivo agricolo piemontese:

- per l'elevato profilo qualitativo della produzione, tradizionalmente basata sulla varietà "Tonda gentile trilobata", cultivar che ha ottenuto l'indicazione geografica protetta nel 1993 ed è tuttora la più diffusa (più del 90% degli impianti);
- dal punto di vista tecnico-agronomico, per la tecnica colturale relativamente semplice e i costi di gestione relativamente bassi;
- per la presenza di imprese agroalimentari locali che alimentano la domanda.

L'aumento delle superfici investite a nocciolo ha avuto importanti ripercussioni sul vivaismo corilicolo piemontese, settore in cui operano attualmente una cinquantina di aziende, prevalentemente concentrate nel Cuneese e nell'Astigiano, che ha visto crescere notevolmente la richiesta di materiale di moltiplicazione per la realizzazione dei nuovi impianti.

Il materiale di propagazione di nocciolo prodotto in Piemonte nel 2015 ammonta a circa 1.200.000 piante ed è per la maggior parte (circa 1.100.000 piante) costituito da polloni della varietà Tonda gentile trilobata ottenuti dai campi di piante madri delle aziende vivaistiche.

Il decreto ministeriale 14 aprile 1997 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto" include il nocciolo tra le specie oggetto del proprio campo di applicazione e stabilisce, tra l'altro, che il materiale di moltiplicazione oggetto del decreto può essere commercializzato esclusivamente da fornitori accreditati e deve soddisfare i requisiti fitosanitari, fenologici e d'identità varietale fissati dal decreto stesso.

Per rispondere ai requisiti fitosanitari sopraccitati, il materiale di moltiplicazione deve essere privo di organismi nocivi o di malattie pregiudizievoli alla qualità tra i quali il batterio *Xanthomonas campestris* pv. *corylina*, che l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (E.P.P.O.) ha identificato tra gli organismi nocivi che possono presentare un rischio fitosanitario inserendolo nella lista ufficiale degli organismi nocivi presenti nel territorio europeo e mediterraneo ma non ampiamente diffusi (lista A2).

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (e s.m.i.) "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" prescrive, tra l'altro, all'art. 21, che i soggetti autorizzati alla produzione di piante e dei relativi di materiali di propagazione devono comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate (comma 1, lettera n-bis). Stabilisce inoltre l'obbligo, per i produttori sopraccitati, di ottemperare alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario competente e di collaborare con esso in ogni altro modo (comma 1, lettera h).

Il decreto ministeriale 12 novembre 2009 "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali" stabilisce, nell'allegato III, punto B, l'obbligo da parte dei produttori-vivaisti di comunicare il piano di produzione aziendale nonché di comunicare annualmente l'esatta ubicazione dei terreni adibiti a vivaio secondo modalità fissate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 precedentemente citato (e s.m.i.), all'art. 50, comma 1, affida ai servizi fitosanitari regionali l'applicazione sul territorio di propria competenza delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale (e di altre normative), nonché il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie.

La deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) - Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal d.lgs 19 agosto 2005, n. 214 ai servizi fitosanitari regionali.

La Giunta regionale, con atto deliberativo n. 11-1409 dell'11 maggio 2015 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014" ha approvato, nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura e in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento e interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza e ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Il decreto ministeriale 14 aprile 1997 precedentemente citato stabilisce l'obbligo, da parte dell'organismo ufficiale competente, di provvedere ad ispezioni del materiale di moltiplicazione

delle piante da frutto durante le fasi di produzione e di commercializzazione per accertare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni fissate dal decreto stesso.

Considerato che il rilevante e rapido aumento delle superfici investite a nocciolo e l'espansione della coltura in zone meno vocate dal punto di vista pedoclimatico possono creare le condizioni per la diffusione di organismi nocivi che potrebbero mettere a rischio le produzioni e la qualità del prodotto.

Ritenuto pertanto necessario tracciare l'utilizzo del materiale di propagazione impiegato per i nuovi impianti di nocciolo al fine di garantire la qualità di tale materiale e la sua provenienza da produttori vivaisti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (e s.m.i.) e accreditati ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997, precedentemente citati.

Dato atto che tale tracciabilità è attuabile attraverso la dichiarazione di consistenza aziendale effettuata dalle aziende agricole a seguito del cambio d'uso del suolo nel fascicolo aziendale nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte.

Considerato che la produzione di materiale di propagazione di buona qualità dal punto di vista fitosanitario, fenologico e varietale costituisce la base per la realizzazione di impianti redditizi, e che l'aumentata richiesta da parte delle aziende agricole coinvolte deve potere essere soddisfatta da materiale vivaistico di elevata qualità.

Considerato che i produttori-vivaisti, ai sensi della normativa nazionale, hanno l'obbligo di comunicare annualmente l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate, il piano di produzione aziendale e l'ubicazione dei terreni su cui è svolta l'attività vivaistica, nonché di ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e di collaborare con esso.

Ritenuto pertanto necessario che i produttori vivaisti dichiarino entro il 30 giugno di ogni anno la produzione del materiale di propagazione di nocciolo e le relative fonti di approvvigionamento utilizzando il modello allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale, ai servizi fitosanitari regionali è affidata l'attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali, incluso il materiale di moltiplicazione delle piante da frutto, nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione.

Considerato che ai servizi fitosanitari sopraccitati è affidata la definizione delle modalità per la comunicazione annuale, da parte dei produttori-vivaisti, dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate, del piano di produzione aziendale e dell'ubicazione dei terreni adibiti a vivaio.

Visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33, art. 12, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della 1.r. 23/2008;

visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

#### determina

- di stabilire che i produttori-vivaisti dichiarino entro il 30 giugno di ogni anno la produzione del materiale di propagazione di nocciolo e le relative fonti di approvvigionamento;
- di approvare, ai fini della dichiarazione sopraccitata, il modello "Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di piante madri per l'approvvigionamento del materiale di propagazione di nocciolo e quantità prelevate" allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di attuare la tracciabilità dei nuovi impianti di nocciolo attraverso la dichiarazione di consistenza aziendale effettuata dalle aziende agricole a seguito del cambio d'uso del suolo nel fascicolo aziendale nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Responsabile del Settore - Dott. Pier Mauro Giachino -

Allegato



# REGIONE PIEMONTE Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici Via Livorno, 60 - 10144 TORINO

DICHIARAZIONE ANNUALE <u>VIVAI DI NOCCIOLO</u>
VIVAI DI PRODUZIONE
CAMPI DI PIANTE MADRI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL
MATERIALE DI PROPAGAZIONE DI NOCCIOLO E QUANTITA'
PRELEVATE

D.lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Comunicazione delle produzioni di materiali di propagazione di nocciolo da parte dei soggetti autorizzati.

DENOMINAZIONE / RAGION	E SOCIALE:	
COMUNE:		
P. IVA:		
IO SOTTOSCRITTO DICI	HIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABIL	ITA' DI AVERE

IO SOTTOSCRITTO DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITA', DI AVERE PRODOTTO IL MATERIALE INDICATO NELLA SEZIONE "VIVAI DI PRODUZIONE" E DI AVERE PRELEVATO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DAI CAMPI DI PIANTE MADRI INDICATI NEL PROSPETTO NELLE QUANTITA' INDICATE NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

IN FEDE,	
(Luogo e data)	(firma del titolare / rappresentante legale per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione dovrà essere <u>inviata, debitamente compilate e firmata,</u> al <u>Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici</u>

- all'indirizzo mail <u>patologia@regione.piemonte.it</u> indicando come oggetto "dichiarazione annuale vivai nocciolo"

oppure

- a mezzo fax: 011-432.3710

### **ENTRO IL 30 GIUGNO**

<u>ATTENZIONE</u>: la copia originale della dichiarazione dovrà essere conservata in azienda e consegnata agli ispettori fitosanitari al momento del sopralluogo in vivaio.

### NOCCIOLO (Corylus avellana) - VIVAI DI PRODUZIONE

	Varietà n. p		Anno impianto vivaio	Localizzazione d	Materiale autoprodotto (indicare "A") oppure Vivaio fornitore		
n.		n. piante coltivate		Comune	Foglio	Particella	Vivaio fornitore autorizzato e accreditato (indicare la denominazione e il numero di autorizzazione)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

## NOCCIOLO (Corylus avellana) - FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO (PIANTE MADRI) DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE

		Numero di	Numero di	Anno di	Localizzazione del campo di piante madri			
n.	Varietà	piante madri	polloni /talee prodotti per ogni pianta madre	impianto delle piante madri	Comune	Foglio	Particella	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								